

**AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 4 PELIGNO
ECAD Comune di Sulmona**

PIANO SOCIALE DISTRETTUALE 2023-2025

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E LA
PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE**

TITOLO I – Principi generali del sistema di accesso ai servizi a livello di ambito distrettuale

Premesse

- Art. 1- Principi generali
- Art. 2- Oggetto e finalità
- Art. 3- Destinatari degli interventi
- Art. 4- Definizioni

TITOLO II – Assetto istituzionale e organizzazione del sistema di accesso ai servizi a livello di ambito distrettuale

- Art. 5- Funzioni dei Comuni
- Art.6- Funzioni dell’Azienda Sanitaria Locale
- Art. 7- Punto Unico di Accesso
- Art. 8- Segretariato sociale
- Art. 9- Servizio Sociale Professionale
- Art. 10- Unità di Valutazione Multi-dimensionale
- Art.11- Definizione del Piano Assistenziale Individualizzato

TITOLO III – Procedure per l’erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari

- Art. 12- Modalità di accesso
- Art. 13- Istruttoria per la valutazione della richiesta e comunicazione ai richiedenti

TITOLO IV – Disciplina delle prestazioni sociali agevolate

- Art. 14- Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 15- Destinatari delle prestazioni sociali agevolate
- Art.16- Modalità di presentazione e istruttoria della richiesta di prestazione sociale agevolata
- Art.17- ISEE da utilizzare e definizione del nucleo familiare
- Art. 18- Modalità di determinazione della prestazione sociale agevolata
- Art. 19- Quota per spese personali
- Art. 20- Regole di salvaguardia
- Art. 21- Modalità di versamento della quota a carico dell’utenza
- Art. 22- Recupero del credito

TITOLO V – Disposizioni finali

- Art. 23- Trattamento dei dati personali
Art. 24- Abrogazioni
Art. 25 Entrata in vigore

TITOLO I – Principi generali del sistema di accesso ai servizi a livello di ambito distrettuale

Premesse

Il presente atto è redatto in conformità a quanto previsto dal Piano Sociale Regionale 2022-2024 che al paragrafo III.5 pag. 105 cita “Attraverso il regolamento da allegare al Piano sociale distrettuale, gli Ambiti distrettuali definiscono i servizi sociali e socio-sanitari che saranno soggetti al regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, in coerenza con la legislazione nazionale e regionale, che ricoprendano i servizi già previsti dal Piano sociale regionale 2016-2018 secondo il metodo della progressività lineare, tenendo conto delle soglie di esenzione stabilite dall’atto di indirizzo. Attraverso una specifica proiezione di entrata, gli Ambiti distrettuali dovranno inserire nei piani finanziari previsionali le quote attese per l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate, in apposito fondo denominato “Fondo per l’equità delle prestazioni sociali agevolate”, che dovrà essere specificamente destinato al potenziamento dei servizi essenziali di cui all’Asse Tematico I..”

Il presente atto recepisce inoltre i seguenti altri documenti regionali:

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 30.01.2007, n. 58/6 “Approvazione linee guida regionali sull’ISEE per la verifica del diritto all’erogazione di prestazioni sociali agevolate” che al punto 8) ha introdotto l’obbligatorietà del Regolamento di accesso per gli Ambiti sociali;
- l’Atto di indirizzo per l’applicazione omogenea del DPCM 159/2013 approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 285 del 03 maggio 2016;
- l’Atto di indirizzo applicativo ex DD.GG.RR. n. 552/P del 25 agosto 2016 e n.726 del 15 novembre 2016 per l’attuazione omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari della disciplina prevista dal DPCM 159/2013;
- DGR n. 414 del 29/07/2022 Approvazione Atto di indirizzo applicativo per gli adempimenti della programmazione e implementazione dei Piani distrettuali sociali.
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 21 marzo 2017 e la successiva comunicazione del 27 marzo 2017 del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo (prot. N. 0079851/17) avente ad oggetto “Disciplina delle prestazioni socio-sanitarie residenziali e semi-residenziali soggetto all’obbligo di partecipazione per l’anno 2017 – Rendicontazione spesa 2016”.

Il presente atto recepisce inoltre le seguenti disposizioni nazionali:

- il DPCM 14 febbraio 2001 e il DPCM 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e il DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei LEA);
- il DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”;
- il Decreto 7 novembre 2014 (pubblicato in G.U. n. 267/2014) di approvazione del nuovo modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE e ss.mm.ii.;

- la Legge n. 89 del 26 maggio 2016 (art. 2 – sexies “ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità”);
- Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del Decreto legislativo n. 147/2017 nella propria seduta del 28 luglio 2021

Art. 1 Principi generali

1. Il presente Regolamento si ispira ai principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e della legislazione nazionale e regionale vigente.
2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali e di prestazioni sociali agevolate sia tenuto in base alla propria capacità economica e al progetto assistenziale individualizzato, a contribuire, in tutto o in parte, a sostenere il costo del servizio.

Art. 2 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, in vigore nei Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Sociale n.4 "Peligno" secondo uno schema comune condiviso, nel rispetto degli assetti istituzionali-organizzativi definiti dal Piano Sociale Distrettuale 2023-2025, disciplina:
 - a) le modalità di accesso al sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari;
 - b) le modalità di accertamento della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate;
 - c) le modalità di determinazione delle prestazioni sociali agevolate.
2. La finalità del presente Regolamento è di garantire equità, imparzialità ed omogeneità di trattamento ai cittadini nell'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari e nell'ammissione alle prestazioni sociali agevolate.

Art. 3 Destinatari degli interventi

1. I destinatari ai quali si rivolge il sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 4 "Peligno" sono individuati nei:
 - cittadini italiani residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 4 "Peligno";
 - cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea ed i loro familiari residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi statali e regionali;
 - cittadini extracomunitari e stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti nei Comuni dell'Ambito;
 - apolidi presenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito;
 - senza fissa dimora;
2. Al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutte le persone di cui sopra con priorità, in ragione delle risorse finanziarie limitate, per quelle in stato di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o

parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro.

Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Richiedente: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale;
- Beneficiario: il soggetto a quale è rivolta la prestazione sociale;
- Dichiarante: il soggetto richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU;
- DSU: la dichiarazione sostitutiva unica;
- Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del DPCM 159/2013;
- Indicatore Situazione Patrimoniale: componente dell'I.S.E. che assomma il valore del patrimonio immobiliare e il valore del patrimonio mobiliare dei soggetti appartenenti al nucleo familiare;
- Indicatore Situazione Reddituale: componente dell'I.S.E. riferita ai redditi a vario titolo percepiti dai soggetti appartenenti al nucleo familiare;
- I.S.E: l'indicatore della situazione economica di cui al DPCM 159/2013;
- Scala di equivalenza: parametro definito sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare convenzionale e delle caratteristiche degli stessi
- I.S.E.E: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al DPCM 159/2013;
- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013e della Legge n. 89/2016;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dagli art. 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013 e dall'art 2. sexies della L. 89/2016;
- **Prestazioni sociali**: si intendono ai sensi dell'articolo 128, del decreto 31 marzo 1998, n.112, nonché dell'art. 1. comma 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazioni e di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, esclusa soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazioni della giustizia;
- **Prestazioni sociali agevolate**: prestazioni sociali non destinate alle generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate da possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- **Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria**: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

- **Prestazioni agevolate rivolte a minorenni:** prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- Soglia minima: è il valore ISEE, stabilito pari ad € 8.000,00, al di sotto del quale il cittadino non è tenuto a compartecipare al costo del servizio;
- Soglia massima: è il valore ISEE, stabilito pari ad € 36.000,00, al di sopra del quale l'utente è tenuto al pagamento dell'intera quota a suo carico.

TITOLO II – Assetto istituzionale e organizzazione del sistema di accesso ai servizi a livello di ambito distrettuale

Art.5 Funzioni dei Comuni

1. I Comuni sono titolari della gestione a livello locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Ai Comuni spetta, sulla base delle risorse disponibili, l'erogazione delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate, delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e delle prestazioni agevolate rivolte a minorenni.
3. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 e al comma 2, i Comuni garantiscono ai cittadini l'accesso ai servizi a livello di ambito distrettuale attraverso il Servizio di Segretariato Sociale e il Servizio Sociale Professionale come disciplinato dal presente Regolamento.
4. Le funzioni dei Comuni potranno essere ulteriormente specificate o ridefinite anche sulla base delle linee guida predisposte dall' Ambito Distrettuale Sociale di concerto con la ASL e previsti anche dalla Convenzione Socio-Sanitaria all'art. 7 in particolare per quanto attiene al Punto Unico di Accesso, l'Unità di Valutazione Multi-dimensionale, le dimissioni protette e comunque per i servizi ad alta integrazione socio sanitaria.

Art. 6 Funzioni dell'Azienda Sanitaria Locale

1. L'Azienda Sanitaria Locale è titolare della gestione degli interventi di natura sanitaria.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 rientra anche l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria.
3. Le funzioni dell'Azienda Sanitaria Locale potranno essere ulteriormente specificate o ridefinite anche sulla base dei accordi operativi/linee guida condivisi da ASL e Ambito Distrettuale Sociale con riferimento ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria

Art. 7 Punto Unico di Accesso

1. Il Punto Unico di Accesso (di seguito P.U.A.), è una modalità organizzativa prioritariamente rivolta alle persone con disagio derivato da problemi di salute e da

- difficoltà sociali, atta a facilitare l'accesso unificato alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali.
2. Il P.U.A. quale servizio strategico per l'integrazione socio sanitaria, professionale e gestionale, richiede il raccordo tra le diverse componenti sanitarie e sociali e, quindi, il collegamento sistematico con i servizi sociali.
 3. “La mission del P.U.A. è quella di garantire al cittadino con bisogni assistenziali, ed ai suoi familiari, la semplificazione e la sburocratizzazione dell’accesso alla rete integrata dei servizi sociosanitari, ottimizzando le modalità di presa in carico” (Linee Guida regionali approvate con Decreto del Commissario ad Acta n. 107 del 20/12/2013)
 4. Le funzioni e le modalità organizzative del Punto Unico di Accesso sono specificate nelle linee guida indicate alla Convenzione socio sanitaria.
 5. L’accesso al servizio è gratuito

Art. 8 Segretariato Sociale

1. Il Segretariato Sociale svolge attività di informazione e di orientamento dei cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale con i seguenti obiettivi:
 - garantire e facilitare l’accesso alla rete dei servizi;
 - orientare il cittadino all’interno della rete, fornendo adeguate informazioni sulle modalità di accesso ed i relativi costi;
 - ascoltare ed accogliere correttamente il bisogno espresso;
 - segnalare situazioni complesse agli uffici competenti, affinché sia garantita la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e continuità assistenziale.
2. Il servizio di Segretariato Sociale è gratuito ed è ad accesso libero nei giorni e negli orari stabiliti.
3. Presso ogni Comune dell’Ambito è attivo uno sportello di Segretariato Sociale.

Art. 9 Servizio Sociale Professionale

1. Il Servizio Sociale Professionale è finalizzato alla lettura e all’analisi del bisogno, alla presa in carico dell’utente, della famiglia, del gruppo sociale, alla attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse di rete, all’accompagnamento e al processo d’aiuto. Ha come obiettivo la prevenzione, il sostegno ed il recupero di situazioni di bisogno e la promozione di nuove risorse sociali.
2. L’accesso dei cittadini al servizio può essere diretto o mediato da altri servizi e/o Enti. Il servizio è gratuito e ad accesso libero nei giorni di apertura e/o previo appuntamento.
3. Ogni Comune dell’Ambito Distrettuale Sociale è dotato di un proprio Servizio Sociale Professionale, gestito dall’ECAD.

Art. 10 Unità di Valutazione Multi-dimensionale

1. L'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) ha sede presso il Distretto Sanitario di Base cui afferiscono i Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale. L'U.V.M. è un'équipe costituita da professionisti sanitari e sociali preposta alla valutazione dei bisogni socio-sanitari complessi dell'utente. All' U.V.M. spetta l'accertamento dello stato di bisogno, l'elaborazione di un progetto individualizzato di intervento, l'accompagnamento e il monitoraggio dello stesso.
2. La valutazione dell'U.V.M. deve essere necessariamente richiesta per l'accesso:
 - ai trattamenti riabilitativi - ex art. 26 L. 833/1978 - domiciliari, ambulatoriali, semi-residenziali e residenziali;
 - alla riabilitazione psichiatrica in strutture residenziali e semi-residenziali;
 - ai servizi e benefici previsti dai fondi per la non-autosufficienza gestiti dagli Ambiti Distrettuali Sociali;
 - alle strutture socio-sanitarie residenziali e semi-residenziali per anziani e disabili.
3. Le funzioni e le modalità organizzative dell'Unità di Valutazione Multidimensionale potranno essere ulteriormente specificate o ridefinite anche sulla base delle linee guida definite fra la ASL e l'Ambito Distrettuale Sociale, come previsto dalla Convenzione Socio-Sanitaria.

Art. 11 Definizione del Piano Assistenziale Individualizzato

1. Il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza del richiedente ha il compito di definire il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).
2. Negli interventi di integrazione socio-sanitaria, anche sulla base delle linee guida predisposte fra ASL e Ambito Distrettuale Sociale, il PAI viene elaborato dall'UVM.
3. Il PAI definisce:
 - le persone coinvolte, le attività previste, i risultati attesi per rispondere ai bisogni dell'utente, delineando i tempi e le modalità di realizzazione, di verifica e di conclusione;
 - nel caso in cui le verifiche periodiche programmate diano esiti diversi da quelli previsti è necessario procedere ad una riformulazione del PAI.
4. La responsabilità del controllo e della valutazione dell'eventuale intervento attivato è in capo al Servizio Sociale Professionale che ha in carico la situazione e/o all'UVM a seconda dei casi.
5. Alla valutazione del bisogno e alla predisposizione del PAI, nonché alla sua valutazione, possono partecipare lo stesso utente e/o i familiari coinvolti.

TITOLO III – Procedure per l'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari

Art. 12 Modalità di accesso

1. L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente regolamento può avvenire:
 - a) su richiesta del diretto interessato o, in caso di incapacità, del suo rappresentante legale;
 - b) su richiesta di un componente della famiglia o del convivente more uxorio;
 - c) su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione nell'ambito dell'attività di prevenzione;
 - d) per disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Nei casi previsti alle lettere b), c), e d) del presente comma, i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrono condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

L'accesso ai servizi socio sanitari avviene attraverso il PUA (Punto Unico di Accesso) attivo presso il Distretto Sanitario, nel cui contesto è operante anche l'Assistente Sociale dell'Ambito.
2. Per le prestazioni sociali agevolate e per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, oggetto della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 di cui all'art.5 del presente Regolamento, è presentata apposita istanza agli sportelli di Segretariato Sociale attivi in ogni Comune dell'Ambito, che provvederanno a trasmetterla all'ufficio protocollo del Comune di Sulmona in qualità di ECAD, o direttamente all'ufficio protocollo dell'ECAD n.4 Peligno.
3. Le istanze, presentate con apposita modulistica dell'Ambito, devono essere corredate dalle informazioni e dalla documentazione prevista per l'accesso alla prestazione richiesta, nonché dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del richiedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, nonché da ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni socio-economiche, psicofisiche e ambientali del richiedente o del nucleo familiare o degli obbligati ai sensi di legge.

Art. 13 Istruttoria per la valutazione della richiesta e comunicazione ai richiedenti

1. L'Ufficio di Piano dell'Ambito Distrettuale Sociale (di seguito UdP) ricevuta l'istanza:
 - verifica la completezza della documentazione presentata, provvedendo eventualmente a richiederne l'integrazione;
 - acquisisce dal Servizio Sociale professionale del Comune di residenza del richiedente, l'apposita scheda di valutazione professionale del bisogno;
 - valuta la corrispondenza ai requisiti previsti per l'accesso alla prestazione richiesta, in conformità a quanto definito dal presente Regolamento;
 - inserisce la richiesta in lista di attesa, curandone il costante aggiornamento;
 - ammette e/o rifiuta l'istanza, con provvedimento motivato adottato dal Dirigente.
2. Il Servizio Sociale Professionale del comune di residenza del richiedente opera la valutazione professionale del bisogno, oltre che attraverso riscontro documentale e/o colloqui, mediante verifiche a domicilio volte a verificare la veridicità di quanto dichiarato e approfondire la situazione di bisogno. Verrà utilizzata apposita modulistica.

3. Per le prestazioni e i servizi per i quali sussistano limiti numerici o stanziamenti di bilancio non sufficienti, i richiedenti vengono utilmente collocati in lista di attesa in base all'ordine di arrivo delle domande.
4. Nello scorimento della lista d'attesta, le nuove ammissioni al servizio sono operate nel rispetto di un criterio di rappresentatività in favore degli utenti di tutti i Comuni dell'Ambito Sociale.
5. All'atto dello scorimento della lista d'attesa, prima dell'ammissione dell'utente al servizio, l'Ufficio di Piano potrà richiedere l'aggiornamento dello stato di bisogno al Servizio Sociale Professionale territorialmente competente.
6. Negli interventi di integrazione socio-sanitaria, anche sulla base di linee guida condivise da ASL e Ambito Distrettuale Sociale, è possibile attivare l'Unità di Valutazione Multi-dimensionale che ha sede presso il Distretto di base.
7. L'esito dell'istruttoria verrà comunicato per iscritto al richiedente dal Responsabile del procedimento.
8. Tutti gli utenti ammessi ai servizi e/o in lista di attesa devono provvedere entro il 28 febbraio di ogni anno all'aggiornamento dell'attestazione ISE/ISSE ai fini della rideterminazione della quota di compartecipazione. In assenza di rinnovo della documentazione sarà applicata la tariffa massima prevista per il servizio richiesto.
9. E' confermata la validità delle liste di attesa in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

TITOLO IV – Disciplina delle prestazioni sociali agevolate

Art. 14 Oggetto ed ambito di applicazione

1. I servizi per i quali è prevista la possibilità di richiedere una prestazione sociale agevolata sono i seguenti:
 - a1) Servizi soggetti a compartecipazione previsti dal Piano Sociale Regionale vigente e segnatamente:
 - a1.1) Assistenza domiciliare anziani e disabili;
 - a1.2) Telesoccorso e teleassistenza;
 - a1.3) Centri diurni per disabili, minori, anziani;
 - a1.4) Residenze anziani;
 - a1.5) Residenze disabili;
 - a1.6) Servizi per la prima infanzia;
 - a1.7) Servizi di trasporto sociale;
 - a1.8) dimissioni protette oltre i 30 giorni
 - a 2.) Assistenza Domiciliare Socio-Educativa Disabili (servizio compreso nel Piano Sociale Distrettuale)

- b) Prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e nell'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza)

In particolare le persone che accedono alle prestazioni socio-sanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti i livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, secondo le quote stabilite dall'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29.11.2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dalle tariffe definite dalla disciplina regionale in materia.

Per i servizi di cui al comma 1, lettera a) la Conferenza dei Sindaci può rideterminare il relativo costo a carico dell'utenza, anche in base alle disposizioni regionali in materia.

2. La decisione in merito alla concessione delle prestazioni sociali agevolate, disciplinate dal presente Regolamento, è di esclusiva competenza dell'U.d.P.
3. L'elenco dei servizi, interventi e prestazioni soggetti a compartecipazione potrà essere successivamente aggiornato sulla base delle previsioni del Piano Sociale Regionale 2022/2024 e successi provvedimenti attuativi, oppure a seguito di disposizioni di legge inerenti le funzioni attribuite o conferite ai Comuni per i quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del nucleo familiare dell'utente o, ancora, su indicazione della Conferenza dei Sindaci.
4. L'eventuale inserimento di altri servizi a compartecipazione o gratuiti dovrà essere formalizzato dalla Conferenza dei Sindaci con proprio specifico atto deliberativo

Art. 15 Destinatari delle prestazioni sociali agevolate

1. I destinatari delle prestazioni sociali agevolate sono gli utenti del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari di cui all'articolo 3 per i quali sussistono i requisiti di cui all'articolo 16.
2. I requisiti di accesso ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento devono essere posseduti dai richiedenti alla data di presentazione della domanda. Per i servizi e le prestazioni non gestiti in forma associata si rimanda ai regolamenti/disciplinari dei Comuni facenti parte dell'Ambito Distrettuale Sociale.

Art. 16 Modalità di presentazione e istruttoria della richiesta di prestazione sociale agevolata

1. La persona che, avendo accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, non sia in condizione di garantire interamente la prevista contribuzione alla spesa, può presentare richiesta di prestazione sociale agevolata secondo le modalità descritte all'articolo 12.
2. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
3. L'iter conseguente alla richiesta di prestazione sociale agevolata è quello previsto dall'articolo 13.
4. Nel caso di impossibilità a compartecipare alle spese, il richiedente dovrà inoltre attestare, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi di legge,

- l'esistenza o meno di soggetti tenuti a prestare gli alimenti e le relative condizioni economiche.
5. Sono chiamati alla contribuzione per l'assistenza i soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c., anche se non conviventi, nonché il donatario, a norma delle disposizioni vigenti in materia.
 6. Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei soggetti obbligati per legge o nel caso in cui sia accertata la loro effettiva impossibilità ad assistere il congiunto, l'U.d.P. o il Comune territorialmente competente, in relazione alla tipologia di prestazione, garantirà comunque l'assistenza. E' fatta la facoltà dell'Ente di rivalersi successivamente sui soggetti tenuti, nei modi e termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché di procedere a segnalazione del caso ai competenti Organi della Autorità Giudiziaria nel caso in cui la condotta integri ipotesi di reato (art. 570 e 591 c.p.).
 7. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa sull'autocertificazione, l'U.d.P. potrà richiedere alle Autorità competenti controlli formali in merito alla veridicità di quanto dichiarato.
 8. La mancata presentazione dell'attestazione ISEE comporta l'impossibilità di accedere alla prestazione sociale agevolata. Nel caso in cui venga presentata un'autodichiarazione sulla situazione reddituale ai sensi del D.P.R. 445/2000, il richiedente avrà accesso alla prestazione sociale agevolata pagando la tariffa massima prevista.
 9. In caso di ammissione ai servizi, la mancata fruizione degli stessi per un periodo superiore a 90 giorni, senza che siano debitamente documentate all'U.d.P. le ragioni dell'impedimento, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
 10. Nel caso di ricovero e/o rinnovo della permanenza in struttura, la domanda di integrazione sociosanitaria deve essere presentata entro i quindici giorni successivi all'ingresso. In caso di presentazione tardiva, il riconoscimento del beneficio decorre dalla data di presentazione della domanda.

Art. 17 ISEE e definizione del nucleo familiare

1. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 14 comma 1 lettera a), del presente Regolamento, aventi natura sociale o socio-educativa, è previsto l'utilizzo dell'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013.
2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al comma 1 lettera a), dell'articolo 14, e di quelli di cui al comma 1 lettera a) del medesimo articolo, aventi comunque natura socio-sanitaria, da parte di persone con disabilità, si applica l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (ISEE socio-sanitario), calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della quota sociale per il ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie, è previsto che sia presentato e valutato

- un ISEE secondo quanto indicato al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 (ISEE socio-sanitario residenziale).
4. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 15, rivolti a persone di minore età, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, si applica l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.
 5. I beneficiari delle agevolazioni, qualora ricorrono le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, possono presentare al Comune un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno in ragione di significative variazioni della condizione occupazionale e reddituale del nucleo familiare. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
 6. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti l'ISEE corrente, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza di ricalcolo della quota di partecipazione.
 7. Il nucleo familiare del beneficiario è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013. In particolare:
 - a. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
 - b. Per le sole prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona con disabilità.
 - c. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
 8. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.
 9. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.
 10. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 18 Modalità di determinazione della prestazione sociale agevolata

1. In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni per i quali è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di € 8.000,00 sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ad eccezione del versamento della quota di indennità di accompagnamento ex Legge 11 febbraio 1980 n. 18 nel caso di prestazioni socio-sanitarie rese in strutture residenziali.
2. Gli utenti al di sopra del valore ISEE di € 36.000,00 partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione per tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni per i quali è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari
3. In tutti i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, nel calcolo dell'ammontare della compartecipazione dovuta dall'assistito si utilizza il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

$$\% \text{ di compartecipazione}_{\text{utenza}} = (\text{ISEE}_{\text{utenza}} - \text{ISEE}_{\text{min}}) / (\text{ISEE}_{\text{max}} - \text{ISEE}_{\text{min}})$$

dove:

$$\text{ISEE}_{\text{min}} = 8.000,00 \text{ €}$$

$$\text{ISEE}_{\text{max}} = 36.000,01 \text{ €}$$

da cui:

$$\text{tariffa/retta}_{\text{utenza}} = (\% \text{ di compartecipazione}_{\text{utenza}}) \times (\text{tariffa/retta}_{\text{max}} - \text{tariffa/retta}_{\text{min}}) + \text{tariffa/retta}_{\text{min}}$$

dove:

$$\text{tariffa/retta}_{\text{max}} = 100\% \text{ tariffa/retta}$$

$$\text{tariffa/retta}_{\text{min}} = 20\% \text{ tariffa/retta}$$

4. Viene fatta salva la possibilità di compartecipazione volontaria da parte di familiari e/o terzi mediante sottoscrizione di accordo con il Comune di residenza.
5. Gli utenti che non presentano la richiesta di prestazione sociale agevolata di cui all'articolo 18 partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione.
6. Gli utenti che non presentano l'attestazione ISEE partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione.

Art. 19 Quota per spese personali

1. La quota da garantire per spese personali in disponibilità alla persona inserita in servizi residenziali e semi-residenziali socio-sanitari secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 112/2017 è definita nel 30% del trattamento minimo pensionistico INPS.
2. Restano invece sempre a carico dell'utente le spese per prestazioni di cure personali aggiuntive rispetto a quelle assicurate alla generalità degli ospiti dei servizi residenziali e semi-residenziali socio-sanitari.

Art. 20 Regole di salvaguardia

1. Qualora, per ragioni di urgenza e estrema necessità, il richiedente non abbia la possibilità di presentare la documentazione richiesta per l'ammessione alla prestazione sociale agevolata, l'Ambito Distrettuale Sociale può avviare i servizi anche in carenza di detta documentazione. In tali casi viene riconosciuto un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza della suddetta documentazione, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale a suo carico.
2. Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. Qualora un utente non usufruisca del servizio cui è stato ammesso per un periodo superiore a 90 giorni, senza fornire documentata giustificazione, ne sarà disposta la decadenza dal diritto alla prestazione e lo stesso sarà tenuto alla presentazione di nuova domanda.

Art. 21 Modalità di versamento della quota a carico dell'utenza

1. La quota a carico dell'utenza, salvo quanto disposto al successivo comma 3, deve essere versata al Comune di Sulmona in qualità di ECAD tramite la Piattaforma "pagoPA".
2. Il mancato pagamento della quota a carico dell'utente per sei mensilità è causa di sospensione dell'erogazione della prestazione nei casi consentiti dalla legge e determina l'avvio della procedura di recupero coattivo di quanto dovuto.
3. La quota di compartecipazione a carico dell'utente per il pagamento dei servizi residenziali e semi-residenziali socio-sanitari dovrà essere versata dall'utente direttamente alla struttura che lo accoglie.

Art. 22 Recupero del credito

1. In caso di mancato adempimento dei pagamenti da parte dell'utenza della quota a proprio carico, l'U.d.P. o il Comune territorialmente competente a seconda della tipologia di prestazione, previo invio di formale lettera di messa in mora, avvierà le procedure di recupero coattivo delle somme non riscosse disponendo, se consentito dalle vigenti norme e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti, l'eventuale sospensione del servizio.

TITOLO V – Disposizioni finali

Art. 23 Trattamento dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale comunale venga a conoscenza ai fini dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza di competenza dell'Ambito sociale distrettuale;

tali attività sono individuate dalla vigente disciplina tra quelle che persegono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è autorizzato, in favore dei soggetti pubblici competenti, il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

2. I dati forniti dall'utenza sono raccolti presso l'Ufficio di Piano dell'ECAD e gli Uffici di Servizio Sociale Professionale dell'Ambito, oltre che per determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta anche – in forma anonima - a fini statistici, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione; la mancata comunicazione dei dati può pertanto impedire l'accesso alla prestazione o, in caso di richiesta di agevolazione, può determinare l'applicazione della quota massima di compartecipazione.
4. La comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale, avviene a norma delle leggi vigenti.
5. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Art. 24 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato ogni altro Regolamento precedentemente dall'Ambito Distrettuale Sociale relativamente alle funzioni di cui all'art. 2 del presente documento e ai servizi, interventi e prestazioni di cui all'articolo 14.
2. Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento si intendono abrogate.

Art. 25 Entrata in vigore

1. Il Regolamento è in vigore sul territorio dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n° 4 Peligno a far data dal 1 gennaio 2023.